

ROMA



Roma Capitale – Municipio VII

Direzione Socio Educativa

Ufficio Sport-Cultura

 ROMA CAPITALE Municipio Roma VII
15 SET. 2017
Prot. CI-N° <u>185538</u>

Ai Legali Rappresentanti
delle Associazioni Sportive affidatarie
dei CC.SS.MM. del Municipio VII

e p. c. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi del Municipio Roma VII
PEC

Oggetto: Decreto 26 Giugno 2017 – G.U. Serie Generale n. 149 del 28 Giugno 2017 – Obbligo di dotazione ed impiego defibrillatore da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Si trasmette in allegato, la nota pari oggetto relativa all'obbligo di dotazione ed utilizzo dei defibrillatori anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono discipline sportive riconosciute dal CONI presso le palestre scolastiche in concessione, sedi dei Centri Sportivi del Municipio.

Le SS.LL. sono invitate pertanto a prendere accordi direttamente con l'Istituto Comprensivo di riferimento, al fine di assolvere all'onere di dotazione e manutenzione del defibrillatore, nonché a garantire la presenza di persona debitamente formata al suo utilizzo, laddove l'istituto scolastico non abbia già provveduto per proprio conto, entro l'inizio delle attività sportive dell'anno scolastico appena iniziato.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro in merito a quanto operato.

IL DIRETTORE SOCIO EDUCATIVO
D.SSA RITA PELOSI

All.n.1 c.s.

Prot. C1182671/13-09-2017

ROMA



Dipartimento Sport
e Politiche Giovanili
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Servizio Sport Decentrato, Scuola e Progetti Speciali

Ai Direttori dei Municipi
Ai Dirigenti UOSEC dei Municipi
Agli Uffici Sport dei Municipi
e p.c. Al Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Avv. Francesco Paciello

PROTOCOLLAZIONE ELETTRONICA

Roma
Prot. EA/2017/13109/2017
9286

OGGETTO: Decreto 26 Giugno 2017- G. U. Serie Generale n. 149 del 28 Giugno 2017- Obbligo di dotazione ed impiego defibrillatore da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Premesso che dal 1° Luglio 2017 è entrato in vigore l'obbligo di dotazione ed utilizzo dei defibrillatori (come da Decreto Ministro della Salute, citato in oggetto) anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono discipline sportive riconosciute dal CONI, presso le palestre scolastiche, anche in orario extrascolastico, si ritiene urgente appurare che le attrezzature di primo soccorso in dotazione agli Istituti Scolastici - sede dei Centri Sportivi Municipali - siano fruibili dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affidatarie e che sia sempre presente persona debitamente formata all'utilizzo dei dispositivi durante lo svolgimento delle attività e/o gare.

Qualora tale eventualità non fosse praticabile per diversa disposizione del Dirigente Scolastico, le Società Sportive operanti nelle palestre scolastiche dovranno, per proprio conto, assolvere all'onere di dotazione e manutenzione del defibrillatore nonché garantire la presenza di persona debitamente formata al suo utilizzo. Ad ogni buon fine, si trasmette in allegato il Decreto in oggetto.

Il Direttore di Direzione
Dott.ssa Simonetta Cintio

DECRETO 26 giugno 2017.

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni";

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Art. 2.

Obblighi

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uso incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3.

Inadempimento dell'obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l'impossibilità di svolgere le attività di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro per lo sport: LOTTI